



COMUNE DI ACQUI TERME

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI NON ANCORA ESECUTATI DALL'ENTE,

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina la gestione tecnica per quanto concerne lo svolgimento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti del Comune di Acqui Terme derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali non ancora eseguiti dall'Ente.

Il servizio viene conferito nella forma di gestione ad aggio sulle riscossioni effettivamente conseguite.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il recupero stragiudiziale dei crediti del Comune di Acqui Terme derivanti dal mancato pagamento dei tributi come indicati all'art. 1 deve svolgersi secondo le seguenti modalità:

Fase 1. Predisposizione della banca dati: l'affidatario acquisirà dal Comune le posizioni debitorie relative ai tributi oggetto dell'affidamento, accorpandole per contribuente e predisponendo idonea banca dati;

Fase 2. Analisi delle posizioni dei contribuenti morosi: l'affidatario provvederà ad analizzare le posizioni dei vari contribuenti, segnalando eventuali situazioni di immediata inesigibilità - che dovranno essere adeguatamente documentate. L'affidatario provvederà, inoltre, ad inviare una lettera di messa in mora. **(NON RACCOMANDATA)**

Fase 3. Recupero stragiudiziale dei crediti: l'affidatario, successivamente, provvederà all'esazione domiciliare stragiudiziale, che dovrà avvenire a cura di personale qualificato in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai competenti organi istituzionali.

Fase 4. Monitoraggio dell'attività: l'affidatario dovrà monitorare costantemente l'attività svolta, segnalando le somme recuperate e le situazioni di sopravvenuta inesigibilità che dovranno essere analizzate e documentate.

In tutti i casi di inesigibilità, che dovessero riscontrarsi sia nel corso della Fase 2 che in quello della Fase 4, l'affidatario fornirà al Comune adeguata relazione di scarico della corrispondente somma dovuta.

ART. 3 – PAGAMENTI DA PARTE DEI DEBITORI

I pagamenti da parte dei debitori dovranno essere effettuati su apposito conto corrente intestato al Comune di Acqui Terme, presso la Tesoreria Comunale, le cui spese di apertura, gestione e chiusura saranno a carico dell'affidatario. (RISCOSSIONE DIRETTA DELL’AFFIDATARIO CON INCASSO A DOMICILIO E RIVERSAMENTO SU C.C. DEL COMUNE- ENTRO DECADE UTILE SUCCESSIVA ALL’INCASSO)

ART. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO E CAUZIONI

L'affidamento ha durata di anni due con decorrenza dal giorno della stipula del contratto e sarà rinnovabile, su insindacabile decisione dell’Amministrazione, per - al massimo – ulteriori due anni, previa comunicazione scritta che dovrà essere formalmente accettata da controparte. L'affidatario sarà soggetto ad un periodo di prova di mesi 3, al termine dei quali il Comune procederà ad una valutazione dell'operato e, qualora dovesse ritenerlo insoddisfacente, potrà procedere alla revoca del contratto.

L'operato sarà ritenuto insoddisfacente se l'affidatario non avrà terminato le fasi 1 e 2 di cui all'art. 2 del presente capitolato.

L'affidatario rilascia garanzia per l'esatto adempimento del contratto prestando cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.L. 163/2006 dalla quale verranno detratte le eventuali penali che dovessero essere applicate nel corso dell'affidamento ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato. Nell'ipotesi in cui dovessero essere applicate penali nei termini in seguito indicati, la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dall'applicazione delle predette penali.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento del servizio in oggetto all'affidatario spetterà l'aggio, presentato in sede di gara, sugli importi lordi complessivamente riscossi.

La percentuale di aggio a base di gara sugli importi lordi complessivamente riscossi è non superiore al 20%

L'aggio, come sopra determinato, costituirà l'unico corrispettivo che il Comune verserà all'affidatario, il quale non avrà diritto ad alcun rimborso per le spese tutte che dovrà sostenere, sia per lo svolgimento del servizio che per l'apertura, gestione ed eventuale chiusura del conto corrente dedicato ai versamenti, nonché per ogni altra eventuale spesa non preventivata e/o non preventivabile. Con il versamento dell'aggio contrattuale l'affidatario si intende, inoltre, compensato per il pagamento di qualunque imposta e tassa, con esclusione dell'IVA che, se dovuta, resta a carico dell'Amministrazione.

Il compenso per l'affidatario rimarrà fisso ed invariabile senza diritto di revisione di sorta.

L'affidatario redigerà rendiconto bimestrale degli incassi e provvederà ad emettere fattura di quanto dovuto dall'Ente.

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della fattura commerciale mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'affidatario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione in capo allo stesso degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

La liquidazione della fattura è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

ART. 6 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'Ente potrà eseguire in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sul lavoro e sul comportamento dell'affidatario che dovranno risultare in tutto conformi alle condizioni contrattuali e normative.

ART. 7 – UTILIZZO DEI DOCUMENTI DEL COMUNE

Per l'esecuzione del servizio l'affidatario potrà avvalersi dei documenti esistenti presso l'Ente, che si impegna a renderli accessibili, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa formale richiesta.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

E' fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'affidatario si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti o equiparati ai sensi di legge tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro, riguardanti trattamenti normativi e retributivi anche con particolare riferimento a lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di associazione e rappresentanza collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione, i contributi previdenziali, nonché le assicurazioni, la tutela, anche infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando a carico della stessa società tutti i relativi oneri e, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'affidatario assume per questo piena e completa responsabilità sotto ogni profilo ed in ogni sede.

La società dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola (e si impegna ad esserlo per tutta la durata dell'accordo) con i pagamenti dei trattamenti retributivi e con i versamenti assistenziali e previdenziali (Inail e Inps) e delle ritenute fiscali.

La società, pertanto, garantisce manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa venisse avanzata nei suoi confronti dai dipendenti o equiparati ai sensi di legge della società o dagli eredi di questi per stipendi, indennità, versamenti previdenziali ed assistenziali e quant'altro previsto dalla vigente normativa in relazione al rapporto di lavoro in essere con la società od alla sua cessazione.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determina la risoluzione del contratto.

L'affidatario dovrà fornire i nominativi del personale impiegato nelle attività di recupero in modo che il Comune sia informato sulle generalità dei dipendenti che tratteranno direttamente o telefonicamente con gli utenti.

Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO E DI SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'affidatario di cedere o trasferire altrimenti, ad altra impresa o società, il presente accordo e/o i diritti, le obbligazioni e/o le prerogative da esso nascenti/derivanti e/o di subappaltare in tutto od in parte le attività oggetto dell'accordo stesso.

L'eventuale inosservanza del divieto di cui al presente articolo consentirà al Comune di avvalersi della facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente accordo, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie.

Le verifiche ed ispezioni possono essere effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 11 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono inviate dal responsabile del procedimento.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 12 - PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

In ogni caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni oggetto di affidamento sarà applicata una penale nella misura stabilita dal Responsabile del procedimento, in base alla gravità del fatto riscontrato, tra un minimo di €100,00 ed un massimo di € 1.000,00.

Articolo 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.14.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Articolo 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, diminuita della eventuale somma detratta a titolo di penale e non ancora reintegrata;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, diminuita della eventuale somma detratta a titolo di penale e non ancora reintegrata;

- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
- e) ricorso al subappalto in violazione di quanto previsto dal contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 116, 2° comma, del D.lgs 163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, diminuita della eventuale somma detratta a titolo di penale e non ancora reintegrata; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, diminuita della eventuale somma detratta a titolo di penale e non ancora reintegrata;
- i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- j) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno derivante da detto recesso, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggior costi per un nuovo affidamento.

Articolo 15 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto motivato adottato dall'organo competente. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 16- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'impresa si obbliga comunque al rispetto di quanto previsto all'articolo 4 in termini di cauzione per il minimo garantito con riferimento alle somme già riscosse. Si obbliga altresì al rispetto di detti obblighi con riferimento alle pratiche in corso al momento della comunicazione della risoluzione effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Si obbliga infine alla restituzione di tutto il materiale consegnato dall'Amministrazione e per il quale non siano già state attivate le procedure previste dal presente capitolato speciale di appalto e dal contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), d) e), f) ed i), e comma 2 dell'articolo precedente, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute dal Comune ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo sospensione dell'erogazione del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente. Nel caso di

minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

Le parti convengono ed accettano che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo sia competente, in via esclusiva, il foro di Acqui Terme.

Art. 18 – DOMICILIO CONTRATTUALE

A tutti gli effetti del presente accordo le parti convengono di eleggere domicilio come segue:

Comune di Acqui Terme Piazza Levi 12

Ogni documentazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente seguita se inviata a mezzo raccomandata a/r, eventualmente anticipata via fax e dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al precedente articolo o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla parte interessata all'altra parte.

Articolo 19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/02003 e successive integrazioni, l'impresa è designata come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito, di cui è titolare il Comune di Acqui Terme.

Vengono affidati all'impresa i seguenti compiti:

- l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio che verrà reso;
- l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori del servizio reso e di tutti i dati personali di cui l'Impresa può venire in possesso nell'espletamento del servizio;

L'Impresa dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personale, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali. L'impresa dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidatele in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

Quanto precede si applica a ciascuna impresa in caso di raggruppamento di imprese.

ART. 20 NORME FINALI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni del Codice Civile e del Testo Unico di finanza locale.